

La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili i due referendum proposti per l'abrogazione della vigente legge elettorale per evitare che si creasse un vuoto legislativo incompatibile con la Costituzione

Il ruolo della Corte Costituzionale nel giudizio di ammissibilità dei referendum

DARIO CRESTANI
(magistrato)

La recente pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato inammissibili i referendum proposti per l'abrogazione della legge elettorale attualmente in vigore, comunemente definita "Porcellum", ha dato luogo a reazioni contrastanti, di segno opposto, talune decisamente fuori luogo. Sarà bene allora ricapitolare i termini della questione sotto un profilo strettamente giuridico.

Come è noto, l'istituto referendario previsto dalla nostra Costituzione è soltanto abrogativo, finalizzato cioè alla "abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge", e non è ammesso per materie che sarebbe pericoloso affidare al volere popolare. L'art. 75 della Costituzione recita infatti: "Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali". Il giudizio sulla ammissibilità o meno di una richiesta di referendum spetta alla Corte Costituzionale la quale ha elaborato negli anni una "giurisprudenza creativa" che ha previsto ulteriori limiti di ammissibilità, "ritenendo che l'accesso al voto dei cittadini debba essere precluso anche da una serie di cause inespresse, ma ricavabili dall'intero ordinamento costituzionale". Tra queste la Corte ha individuato il "vuoto legislativo" che verrebbe a crearsi con l'abrogazione di una legge indispensabile ai sensi della Costituzione. Così, per fare un esempio, con una sentenza del 2005 è stato ritenuto inammissibile il referendum per l'abrogazione dell'intera legge sulla procreazione medicalmente assistita, con la motivazione che "senza la legge n. 40/2004 sarebbe rimasto senza disciplina un settore in cui la Costituzione esige una regolamentazione e una protezione". Altre sentenze della Corte hanno ribadito lo stesso principio, anche con riferimento alla specifica materia elettorale "perché la democrazia parlamentare non può restare neppure per un giorno senza una legge elettorale, buona o cattiva che sia".

I due referendum ora bocciati dalla Corte Costituzionale proponevano l'abrogazione della Legge del 2005 regolante l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato, definita dallo stesso ideatore Ministro Calderoli una "porcata" e per questo poi ribattezzata da altri con il termine più elegante di "Porcellum". È noto che con tale legge l'elettore può votare solo per la lista prescelta, senza possibilità di esprimere preferenze, con la conseguenza che l'elezione dei parlamentari dipende dalle scelte dei partiti e non dalla volontà dell'elettore.

Il primo referendum proponeva l'abrogazione totale della legge, il secondo l'abrogazione solo di alcune norme. La Corte li ha ritenuti entrambi inammissibili perché avrebbero comportato un vuoto normativo insostenibile, dato che nell'eventualità di una crisi di governo e di scioglimento delle Camere le elezioni sarebbero risultate impossibili per mancanza di una legge regolatrice. I promotori dei referendum opponevano che il paventato vuoto normativo veniva evitato con la "reviviscenza" automatica della precedente legge elettorale del 1993, denominata "Mattarellum" dal nome del suo relatore Sergio Mattarella. La Corte è stata di diverso avviso e senza entrare nel merito della costituzionalità o meno della Legge "Porcellum", ha dichiarato i due referendum inammissibili.

Va osservato che le due tesi contrapposte, di reviviscenza o meno della precedente legge, hanno tutte due un solido fondamento, tanto che entrambe sono sostenute da autorevoli costituzionalisti. Il fatto che la Corte abbia accolto una e non l'altra può essere certamente criticato, con argomentazioni giuridiche, ma non giustifica le accuse scomposte e offensive di faziosità politica, di servilismo, o peggio, rivolte ai quindici giuristi che compongono l'alto Consesso, le cui decisioni, in uno Stato di Diritto, meritano perlomeno rispetto.

Publicato su "il Giornale di Vicenza" del 24 gennaio 2012